

Piattaforma integrativo Provinciale edili delle provincie di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.

PREMESSA

La Fillea-CGIL, delle provincie di Catanzaro,Crotone e Vibo Valentia nel presentare la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale, intendono confermare il sistema contrattuale di secondo livello finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori delle costruzioni delle provincie di Catanzaro,Crotone e Vibo Valentia e ribadiscono il comune obiettivo di tutela e valorizzazione delle professionalità del settore attraverso la difesa della salute e della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Il settore delle costruzioni in questa fase storica segnata da una forte crisi economica e finanziaria, assume carattere di priorità **nel preservare la centralità e l'importanza della impresa sana e regolare** attraverso accordi e protocolli con committenti pubblici e privati che migliorino la qualità del lavoro e la sicurezza.

In questo senso l'azione comune delle parti sociali quale patrimonio condiviso del sistema bilaterale in edilizia, ha prodotto in questi anni un miglioramento della condizione generale **per i lavoratori e per l'impresa.**

Il mercato delle costruzioni ha segnato nell'ultimo decennio un forte incremento che l'attuale congiuntura economica sta mettendo a rischio. Intendimento delle parti dovrà essere un'azione sinergica volta a intervenire su tutti quei soggetti istituzionali che per loro natura possono favorire il rilancio del settore, attraverso un piano di sviluppo legato alle infrastrutture, alle politiche per l'abitazione, alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio e degli edifici, anche attraverso un'azione preventiva volta a combattere ritardi burocratici e infiltrazioni mafiose.

In questo momento di crisi, occorre quindi non allentare l'attenzione sulla regolarità, mantenendo fermi gli indici di congruità che abbiamo costruito, e che sono l'elemento fondamentale per la tenuta del DURC, sapendo che la regolarità nel nostro settore è sinonimo di legalità.

In questo contesto, l'integrativo provinciale dovrà assumere la volontà delle parti a combattere i fenomeni di concorrenza sleale, legata alla logica del massimo ribasso, riconfermando la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

REGOLARITA'

Si propone la costituzione di un osservatorio per il monitoraggio delle anomalie legate al ricorso eccessivo, del part-time e dei permessi non retribuiti e relativa comunicazione agli enti preposti: Servizi Ispettivi,Inps,Guardia di Finanza. **Nell'ambito delle iniziative atte a combattere il lavoro irregolare e a sopprimere comportamenti volti ad eludere norme e leggi.**

Si propone l'istituzione di un giorno di permesso retribuito per la nascita di un figlio/a.

PRINCIPIO DI PORTABILITA'

Le parti concordano che il principio di mutualità sta alla base del sistema bilaterale in edilizia. La particolare natura delle diverse tipologie di lavoro nel settore delle costruzioni, **e l'eccessiva polverizzazione delle imprese e la precarietà del lavoro** per gli operai, legata alla durata del cantiere, impegna il sistema bilaterale a riconoscere il totale delle ore lavorate anche su territori diversi concordando sul principio di portabilità delle ore al fine di garantire le prestazioni agli operai previste dal CCPL delle provincie di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia e dagli accordi locali dove il lavoratore presta la propria opera ai fini della maturazione del requisito.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è regolato dall' art. 5 del CCNL del 19/04/2010 con le seguenti integrazioni: **Per i cantieri in estensione l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero coincide con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall'impresa all'apertura dello stesso.** Gli spostamenti dal/al punto di raccolta verso dove si svolgono le attività produttive devono essere effettuate con mezzi predisposti dall'azienda.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In conformità a quanto previsto dall' art. 12 CCNL del 19 Aprile 2010

Nella determinazione dell' Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio delle provincie di Catanzaro-Crotona e Vibo Valentia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- il monte ore dei salari denunciato in Cassa Edile;
- **le ore denunciate in Cassa Edili, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro;**
- il valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale **dall' Istat;**
- numero ed importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori.

L' Elemento Variabile della Retribuzione di cui agli articoli 12 e 38 del CCNL 19 Aprile 2010 è stabilito nella misura del 6% con decorrenza dal 01 Luglio 2011.

AUMENTO SALARIALE EVR

Livello	Minimi 01/01/2010	al Aumento (al 6 %) euro
7°	1.418,71	85,12
6°	1.276,83	76,61
5°	1.064,02	63,84
4°	993,11	59,58
3°	922,16	55,33
2°	829,95	49,79
1°	709,36	42,56

Erogazione:

Chiediamo che l'EVR sia erogato mensilmente.

INDENNITA' DI TRASPORTO

Ove le imprese non provvedano alla realizzazione degli alloggiamenti di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 o non forniscano i necessari mezzi di trasporto ,corrisponderanno a decorrere dal 1 Luglio 2011 , agli operai ed agli impiegati sia tecnici che amministrativi un contributo spese nelle seguenti misure:

Euro 3,50 fino a 20 km ;(dalla Casa Comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio;

Euro 4,50 oltre 20 Km ;(dalla Casa Comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio;

Comunque, ove il dipendente non intenda alloggiare nel cantiere avrà diritto a percepire **l'indennità di trasporto nella misura** in cui sopra.

Nei casi di lavori per la costruzione di fognature ,acquedotti,strade e metanodotti, ai fini della corresponsione dei rimborsi spese previsti dal presente articolo, le distanze saranno conteggiate dalla casa comunale o dalla delegazione comunale della frazione in cui ha **residenza l'operaio, fino al posto di lavoro stesso.**

Per posto di lavoro si intende quello in cui , nell'ambito del cantiere, l'operaio presta giornalmente la propria attività lavorativa.

Per quanto concerne i cantieri in estensione per importanti lavori stradali , acquedotti **fognature, gasdotti, metanodotti , ecc., le imprese cureranno l'installazione di baraccamenti per servizi igienici , refettori e spogliatoi nelle immediate vicinanze del posto di lavoro al fine di ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ; per gli spostamenti all'interno di detti cantieri in estensione o per il trasferimento dai baraccamenti al posto di lavoro, le imprese cureranno con propri mezzi il trasporto degli operai ; nel caso di particolari situazioni di disagio, saranno attivate, caso per caso, le procedure di cui all'ultima parte dell' art. 20 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010.**

L'indennità Trasporto sarà oggetto di un incontro tra le Parti, al fine di verificare l'applicazione dell'istituto, così come previsto dall'accordo sottoscritto, con particolare riferimento all'implicazioni procedurali ed economiche.

MENSA

Le imprese, nei cantieri con almeno venti dipendenti occupati, in relazione alla ubicazione ed alla durata delle opere da eseguire e del luogo di residenza delle maestranze, provvederanno, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa **essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi o all'allestimento di un servizio mensa nel cantiere.**

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo dei pasti sarà sopportato nella misura di $\frac{3}{4}$ dalle imprese e di $\frac{1}{4}$ dal lavoratore.

Per quel che concerne l'apprestamento di mensa nei cantieri disagiati di cui all'art. 88 del vigente C.N.N.L. 19 Aprile 2010 si conviene che, qualora della mensa si servano almeno il 50% dei dipendenti, sarà posto a carico del lavoratore un contributo fisso pari a euro 0,80, restando ogni altro incombente a carico dell'impresa.

La composizione del pasto comprendente, di norma, (un primo, un secondo con contorno e frutta) sarà concordata tra impresa e R.S.U..

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di Euro 7,00 pari a 0,875 per ogni ora di lavoro ordinario.

Qualora venga **decisa l'istituzione della mensa, l'indennità sostitutiva non spetterà agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme di cui ai primi due commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.**

Nei casi in cui risulti impossibile l'istituzione del servizio diretto di mensa all'interno del cantiere, i lavoratori potranno scegliere tra il servizio esterno o l'indennità sostitutiva.

Le imprese, nei cantieri con meno di venti dipendenti, corrisponderanno egualmente al lavoratore una indennità sostitutiva di euro 7,00 pari a euro 0,875 per ogni ora di lavoro ordinario.

In tutti i casi di corresponsione dell'indennità sostitutiva di euro 7,00, su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per riposi annui, ferie e grafica natalizia.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende e fatte salve le condizioni di miglior favore.

Dichiarazione verbale.

L'indennità sostitutiva di mensa, nella misura stabilita dal presente articolo, compete anche agli Impiegati tecnici ed amministrativi occupati anche in ufficio.

CARENZA MALATTIA

Come già avviene, ormai, in quasi tutte le provincie italiane e in quasi tutti gli altri settori produttivi, è necessario affermare il diritto di percepire il 100% della retribuzione per tutto il periodo di malattia, e il superamento della carenza di malattia come diritto contrattuale.

CASSA EDILE

Il contributo di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 è dovuto alla Cassa Edile, con decorrenza 1 Luglio 2011, dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura complessiva del 2,80 di cui 2,33 a carico dei datori di lavoro e lo 0,47 a carico dei lavoratori, sempre che i versamenti di tutte le somme dovute alla Cassa Edile siano effettuati entro un mese dalla fine del periodo del periodo di paga cui si riferiscono.

PRESTAZIONI CASSA EDILE

Per le integrazioni e/o modifiche delle prestazioni assistenziali erogati dalla Cassa Edile si rimanda a una proposta successiva che sarà definita fra le parti sociali e dovrà essere parte integrante del CCPL.

Disciplina delle prestazioni

Indennità integrativa o sostitutiva di malattia

Trattamento economico a norma dell' art. 26 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010.

IL trattamento è corrisposto direttamente dall'impresa ai lavoratori, mese per mese.

Per le malattie a cavaliere di due anni superiori a 180 giorni, per le quali non si ha diritto al trattamento di malattia, previsto dall' art. 26 del C.C.N.L., l'impresa corrisponde, per le sole giornate indennizzate dall' INPS, una prestazione economica calcolata in base ai commi 5 e 6 dell'art. 26 del C.C.N.L.

L'impresa, successivamente, a mezzo dei modelli D.O.M.I. provvederà a conguagliare, ai sensi dell' accordo 30 Marzo 1988, l'importo spettante con quanto dovuto alla Cassa Edile.

Le ore di lavoro denunciate e coperte da versamento presso l' Edilcassa Regionale Calabrese sono ritenute valide per l'accertamento dei requisiti, a condizione che sia trasmesso alla Cassa Edile il relativo attestato.

DECORENZA E DURATA

Il contratto integrativo provinciale decorre dal 1 Gennaio 2011 e avrà durata fino al 31 Dicembre 2013 salvo diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Oltre quanto disciplinato dal presente contratto, le parti riconfermano l'impegno di piena e integrale osservanza di quanto stabilito nella premessa e in ogni altra sua parte dal CCNL 19/04/2010.

Le Segreterie Provinciali di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia
Fillea-Cgil